

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 56/07**



**REGOLAMENTO**  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI  
**ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.11.2007)

***COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO***

**NOVEMBRE 2007**

## I N D I C E

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Oggetto del Regolamento .....	pag.	3
Art. 2	- Definizioni dell'Attività.....	pag.	3
Art. 3	- Titolo di abilitativi inizio attività.....	pag.	4
Art. 4	- Modalità di esercizio.....	pag.	4
Art. 5	- Forme di esercizio.....	pag.	5
Art. 6	- Attività Commerciali Abbinate .....	pag.	5
Art. 7	- Requisiti igienico sanitari e requisiti urbanistici.....	pag.	5
Art. 8	- Orari di svolgimento dell'attività.....	pag.	6
Art. 9	- Tariffe.....	pag.	6
Art. 10	- Vigilanza.....	pag.	6
Art. 11	- Sanzioni.....	pag.	6
Art. 12	- Sospensione e chiusura dell'esercizio.....	pag.	7

### SEZIONE II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13	- Dichiarazione di inizio attività.....	pag.	7
Art. 14	- Comunicazione di apertura per subingresso.....	pag.	9
Art. 15	- Comunicazione Modifiche Societarie.....	pag.	10
Art. 16	- Comunicazione di sospensione o cessazione .....	pag.	10

### SEZIONE III – NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 17	- Accertamenti Igienico Sanitari.....	pag.	10
Art. 18	- Requisiti igienici dei locali.....	pag.	10
Art. 19	- Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.....	pag.	11
Art. 20	- Norme igieniche per l'esercizio delle attività.....	pag.	11
Art. 21	- Controllo sanitario del personale.....	pag.	12

### SEZIONE IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22	- Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore.....	pag.	12
Art. 23	- Norme transitorie.....	pag.	12

.....

<i>Nota (1): Allegato tecnico all'art. 18.....</i>	pag.	13
<i>Allegato n. 1 Elenco Apparecchi Elettromeccanici Per Uso Estetico.....</i>	pag.	16

Comune di San Giorgio in Bosco  
( Provincia di PADOVA)

**Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista**  
(ai sensi della Legge 17.08.05, n. 174, Legge 04.01.1990, n. 1 e legge n° 40/2007)

**SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Le attività di acconciatore ed estetista, svolte anche a titolo gratuito, in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale rispettivamente dalla Legge 17.08.05 n. 174 e dalla Legge 04.01.1990, n. 1, nonché dalla Legge Regionale 27.11.1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiano atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2 - Definizioni dell'attività**

1. L'attività di ACCONCIATORE, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'attività di ESTETISTA, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico che figurano nell'allegato 1 annesso al presente regolamento e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713, come da ultimo modificata dalla Legge 1.3.2002, n. 39.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

3. Sono equiparate all'attività di estetista

- la messa a disposizione in una struttura appositamente attrezzata degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi U.V.A., in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorare l'aspetto estetico o a eliminare o attenuare gli inestetismi, anche in assenza di contatto diretto con il cliente;
- il disegno epidermico (o trucco semi-permanente), consistente in trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo per migliorare l'aspetto estetico attraverso l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (nell'epidermide);
- le attività che utilizzano le apparecchiature e attrezzature elencate nell'allegato 1 della legge n° 1/90 .

### **Art. 3 – Titolo abilitativo inizio attività**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore ed estetista deve presentare una dichiarazione di inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n° 241/90, attestante il possesso dell'abilitazione professionale di cui alla Legge 174/05 e/o Legge 1/90, l'osservanza delle vigenti norme urbanistiche ed igienico-sanitarie nonché delle norme contenute nel presente regolamento. La dichiarazione si riferisce al dichiarante, ai locali e alle attrezzature in essa indicati. Ogni modifica ai locali e alle attrezzature rispetto a quanto inizialmente dichiarato deve essere preventivamente comunicata al Comune nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla Sezione II del presente regolamento.

### **Art. 4 - Modalità di esercizio**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate:

- a) in locali aperti al pubblico, nel rispetto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari;
- b) presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente in locali che comunque rispondono ai requisiti igienico-sanitari;
- c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari
- d) negli istituti di estetica medica, istituti di bellezza, profumerie, alberghi, istituti, palestre, clubs, circoli privati e qualsiasi altro luogo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari

2. All'interno delle strutture di cui alla lettera d) del comma precedente, autorizzate per tali attività principali, è possibile offrire al cliente, una qualunque delle attività di cui al presente regolamento. Tali attività devono essere dichiarate ed adeguarsi a tutte le norme del presente regolamento riguardanti le prescrizioni igienico sanitarie e le qualificazioni professionali degli operatori e deve essere rivolta unicamente al cliente della struttura.

3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.

4. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista fuori della sede dichiarata salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o portatrici di handicap o in caso di particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese - esclusi gli apprendisti e il personale assunto con contratto di formazione lavoro – già esercenti attività di acconciatore o estetista.

5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all'art. 2, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, così come stabilito dalla L.29.12.56, n. 1533 e di personale dipendente, nonché di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della Legge n. 174/05. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge vigente.

6. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte congiuntamente, sia in forma di imprese esercitate nella medesima sede sia mediante la costituzione di una società, è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali e sanitari richiesti per lo svolgimento della distinte attività.

7. Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, così come definita all'art. 2 del presente Regolamento, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.

## **Art. 5 - Forme di esercizio**

1. Le attività di cui al presente regolamento possono esse esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, di persone o di capitali.

2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve, comunque, essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui alla Legge 174/05. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

3. L'attività di estetista può essere esercitata:

a) da impresa individuale, purché il titolare sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90 e sia iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;

b) da impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, purché i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90;

c) da impresa non artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, purché i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista siano, comunque, in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90;

d) da imprese esercenti la vendita di prodotti cosmetici, purché gli addetti allo svolgimento dell'attività di estetista siano in possesso del requisito professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90 e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

## **Art. 6 - Attività commerciali abbinate**

1. I trattamenti e i servizi di cui all'art. 2 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

2. Le imprese esercenti le attività di acconciatore possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

3. All'esercizio dell'attività di vendita nei limiti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. Qualora l'attività di vendita sia estesa anche a prodotti diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1, la relativa attività può essere svolta nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.

## **Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari e requisiti urbanistici**

1. I locali adibiti all'attività di acconciatore e di estetista dovranno possedere i previsti requisiti igienico-sanitari e la conforme destinazione d'uso urbanistica prevista dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

### **Art. 8 - Orari di svolgimento dell'attività**

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs n° 267/2000, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio il cartello dell'orario, preventivamente comunicato all'Ufficio Commercio - Attività Produttive del Comune.
5. E' resa facoltativa la chiusura infrasettimanale .

### **Art. 9 - Tariffe**

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

### **Art. 10 - Vigilanza**

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica e il personale ispettivo dell'A.U.S.S.L , incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.
2. L'Azienda Socio Sanitaria Locale , al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla Legge 1/90, destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività.
3. Allo stesso fine, il personale ispettivo dell'A.U.S.S.L effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 10, c. 1 della Legge 1/90.

### **Art. 11 - Sanzioni**

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista:

- a) senza i prescritti requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da €. 516,00 a €. 2.582,00;
- b) senza aver presentato la prescritta dichiarazione di inizio attività è inflitta una sanzione amministrativa da €. 516,00 a €. 1.032,00;

secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nei confronti di chi svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/05, è inflitta una sanzione amministrativa

pecuniarie da €. 250,00 a €. 5.000,00 secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le ulteriori trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite conformemente al disposto dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00, mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.

### **Art. 12 - Sospensione e chiusura dell'esercizio**

Il sindaco sospende l'attività di acconciatore e/o estetista qualora siano venuti meno i requisiti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza, di destinazione d'uso. Il responsabile del procedimento diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della stessa. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di acconciatore o estetista qualora il titolare:

- a) sospenda l'attività per un periodo superiore a 180 giorni;
- b) non adempia alla diffida di ripristino di cui al comma precedente;
- c) eserciti l'attività senza aver presentato idonea e valida Dichiarazione di Inizio Attività al Comune.

Nel caso di imprese di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1985 n. 443, l'Organo accertatore invia copia del verbale di contestazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33/97.

Decorso 10 giorni dalla intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

## **SEZIONE II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 13 - Dichiarazione di inizio attività**

Per l'apertura, il trasferimento di un esercizio di acconciatore o di estetista, nonché per la modifica ai locali e alle apparecchiature dell'esercizio, l'interessato deve presentare al comune di San Giorgio in Bosco apposita dichiarazione di inizio attività. *(su modulistica fornita dall'Ente)*.

La dichiarazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune in base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 del presente articolo deve necessariamente indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta o legale rappresentante, se società;
- b) denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se già iscritto);
- c) (per il trasferimento o modifica della superficie) numero e data dell'autorizzazione amministrativa (o dichiarazione di inizio attività) precedente;
- d) (solo per l'inizio attività) il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della Legge 174/05, per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90, per attività di estetista;
- e) ubicazione e superficie dell'esercizio (prima e dopo, se per modifica della superficie);
- f) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:

1. di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia);

g) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di avere rispettato:

1. relativamente al locale dell'esercizio, le norme e le prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di destinazione d'uso e di inquinamento acustico;
2. relativamente alle attrezzature e alle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, le norme e le prescrizioni igienico-sanitarie,

h) estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto f) del comma 3 del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario. Nel caso di società di capitali dal socio o i soci amministratori.

Alla dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. planimetria, in scala 1:100, del locale/i accompagnata da relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.) e attrezzatura utilizzata per il servizio (in caso di modifica dei locali la planimetria deve indicare la situazione prima e dopo la modifica);
2. (solo per l'inizio attività) atto costitutivo e statuto, se società;
3. (solo per l'inizio attività) documentazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica professionale di cui alla Legge 174/05 o alla Legge 1/90;
4. (per il trasferimento o modifica dei locali o delle apparecchiature) eventuale autorizzazione amministrativa originale;
5. (solo per attività di estetista) elenco delle apparecchiature utilizzate

L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

A seguito della presentazione della DIA il responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90. Il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti professionali e alla conformità del locale, ove si intende esercitare l'attività, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, nonché di quanto disposto dal presente regolamento.

Il responsabile del procedimento può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso del Comune o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Qualora sia necessario acquisire pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui al comma successivo sono sospesi, fino all'acquisizione dei relativi pareri, fino a un massimo di 30 giorni, scaduti i quali il responsabile del procedimento può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento comunica l'eventuale sospensione dei termini all'interessato.

Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti di cui al comma 1, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del procedimento di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90. Qualora la DIA costituisca endoprocedimento di una domanda di sportello unico di cui al DPR 447/98, si sostituiscono alle precedenti disposizioni quanto previsto dal DPR 447/98, in particolare articoli 4 e 6.



## Art. 14 - Comunicazione di apertura per subingresso

Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di in base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

Nella comunicazione il subentrante deve indicare il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente o legale rappresentante, se società ; inoltre :

1. denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);
2. estremi dell'autorizzazione (o DIA) oggetto di subingresso,
3. estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
4. estremi del titolo giuridico che dà luogo al subingresso,
5. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:
  1. di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
  2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia)
6. il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della Legge 174/05, per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90, per attività di estetista;

Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto f) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci, nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo deve essere integrata con la seguente documentazione:

- a). atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio;
- b). se società: atto costitutivo e statuto;
- c). documentazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica professionale di cui alla Legge 174/05 o alla Legge 1/90,
- d). eventuale autorizzazione amministrativa in originale

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere all'interessato, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

8. A seguito della presentazione della DIA il responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.

9. A seguito della presentazione della comunicazione il responsabile del procedimento provvede inoltre ad accertare la validità ed l'efficacia del titolo giuridico che dà luogo al subentro e il possesso dei requisiti professionali del subentrante.

10. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, per il periodo massimo previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/85, a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.

### **Art. 15 - Comunicazione di modifiche societarie**

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, nella quale il legale rappresentante autocertificazione le modifiche societarie intervenute, ovvero allega copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

Nel caso in cui una società esercente attività di acconciatore e/o estetista subisca delle modifiche nella compagine sociale deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali e, se richiesto, deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali.

Nel caso di variazione del responsabile tecnico, questa deve essere comunicata entro 30 giorni dalla nomina e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti professionali da parte del nuovo responsabile tecnico.

### **Art. 16 - Comunicazione di cessazione o sospensione**

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione, con allegata la relativa originaria autorizzazione (o DIA).

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di in base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La sospensione dell'attività da 30 giorni a 180 giorni deve essere comunicata al Comune.

## **SEZIONE III – NORME IGIENICO SANITARIE**

### **Art. 17 - Accertamenti igienico-sanitari**

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici è di competenza dell'Az. U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" di Camposampiero-Cittadella.

L'accertamento viene richiesto d'ufficio a seguito della presentazione della D.I.A.

Gli Organi di vigilanza dell'Az.U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, che nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento vengano osservate le norme igienico-sanitarie e siano ottemperati i requisiti di cui agli art. da 18 a 21 del presente Regolamento, la cui violazione o recidiva può dare luogo alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

### **Art. 18- Requisiti igienici dei locali (1)**

- 1- Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in appositi locali ritenuti idonei per la specifica attività (*avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dal regolamento edilizio in vigore nel Comune*).
- 2- Non sono ammesse comunicazioni con locali appartenenti a strutture sanitarie.
- 3- È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e palestra privata nella stessa sede, a condizione che i locali destinati alle singole attività siano separati tra loro e dai locali destinati alla vendita dei prodotti cosmetici.
- 4- I locali adiacenti alle abitazioni del titolare dell'autorizzazione devono essere distinti e separati da quelli destinati a civile abitazione, tra essi non comunicanti e

dotati di accessi indipendenti dall'esterno, avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalla norma e dai regolamenti. Devono essere altresì dotati di adeguati servizi igienici ad uso esclusivo al laboratorio.

5- I nuovi locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento o quelli risultanti da ampliamenti o ristrutturazioni delle attività esistenti devono avere in linea di massima le caratteristiche tecniche igieniche e strutturali previste nell'allegato tecnico al presente articolo e corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere forniti di acqua corrente e idonea al consumo umano;
- b) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- c) essere dotati di impianti elettrici ed idraulici rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 05.03.1990 n. 46 e coerenti con le attrezzature che verranno installate;
- d) devono essere dotati di servizi igienici, distinti per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno, come da allegato tecnico.  
Limitatamente all'attività di estetista dovrà essere prevista anche la doccia;
- e) devono essere dotati di spogliatoio per il personale con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico;
- f) per le attività svolte in centri polifunzionali, le sale/zone di attesa e accettazione possono essere collocate in un unico blocco le cui dimensioni sono ricavate dalla sommatoria delle superfici richieste per ogni singola attività. Le sale/zone d'attesa e accettazione comuni dovranno essere dotate di servizi igienici per l'utenza nella quantità minima di uno per sesso ed essere aumentati di una unità ogni 10 persone. Detti servizi non sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti per le attività di estetica e palestra. E' comunque fatto salvo il principio di separazione delle attività.

#### **Art. 19 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) I sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; così pure devono essere puliti e cambiati per ogni persona gli asciugamani;
- b) La strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (*rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.*) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità;
- c) E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; A tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

#### **Art. 20 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività**

- 1- A tutti gli operatori in attività nei negozi di Acconciatore e nei gabinetti di Estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
- 2- È obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

- 3- Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
- 4- I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (*allergie cutanee, ecc.*) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

#### **Art. 21 – Controllo sanitario del personale**

- 1- Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento può prestare la sua opera, fermo restando l'obbligo di presentazione di una domanda di partecipazione al primo corso di formazione in calendario, riguardante gli aspetti igienico-sanitari di base, necessari per lo svolgimento dell'attività.
- 2- I corsi di formazione sono tenuti dall'Az. U.L.S.S. 15 "Alta Padovana" e programmati/organizzati in collaborazione con enti od organismi, previa un protocollo d'intesa.
- 3- Ogni cinque anni il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento riguardante gli aspetti igienico - sanitari, le innovazioni tecniche e legislative.
- 4- Restano validi gli obblighi derivanti in tema di tutela dei lavoratori.

### **SEZIONE IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 22 – Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore**

- 1- Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Giorgio in Bosco.
- 2- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato quello precedentemente adottato con deliberazione C.C. n. 68 del 20.11.1996, rispettivamente per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista
- 3- L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 23 Norme transitorie**

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 2 della legge 14.02.1963. n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

**(1) ALLEGATO TECNICO ALL'ART. 18****Locali di esercizio:**

- 1- Superficie minima richiesta, per singolo esercizio mq 12 per un solo posto di lavoro; mq 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (intendendosi per posto di lavoro "poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino"), è ammessa una tolleranza del 30% per gli esercizi in zona urbanistica tipo "A".
- 2- Essere fuori terra ed avere un'altezza misurata dal pavimento al soffitto finito, non minore di ml 2.70; nel caso di soffitto inclinato o soffitto e pavimento a quote diverse, l'altezza media non dovrà comunque essere inferiore a ml 2.70 con un minimo di ml 2.00. Per le attività situate in Centro Storico o in edifici di interesse storico e ambientale si fa riferimento al Regolamento edilizio.
- 3- Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 di altezza devono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile, disinfettabile e resistente alle sostanze corrosive ed all'usura. Sono esclusi moquettes e parquet.
- 4- Superficie per l'illuminazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2.5 volte l'altezza del voltino della finestra.
- 5- Superficie per l'aerazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Le aperture devono essere opportunamente distribuite e presentare comandi di apertura di facile uso.
- 6- Dove si utilizzano cosmetici in polveri, sostanze volatili e/o infiammabili ed in presenza di vapori deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria, anche mediante aspirazione forzata.
- 7- I locali di lavoro possono essere divisi in box (postazione di lavoro). Ogni box dovrà essere dotato di ricambio d'aria naturale o meccanico, e rispondere alle seguenti caratteristiche:
  - Altezza massima dei divisori ml 2.10 garantendo una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm 60;
  - Superficie non inferiore mq 6.
  - Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 facilmente lavabili e disinfettabili;
  - In relazione alla attività svolta dovrà essere presente un lavandino, con acqua corrente idonea al consumo umano calda e fredda.

**Zona ricevimento/attesa:**

- 1- Deve essere:
  - a) Distinta dai posti di lavoro; dovrà avere di norma una superficie minima di mq 3.5 con l'incremento di mq 1.5 per ogni posto di lavoro oltre al primo anche in caso di esclusiva attività su appuntamento.
  - b) Altezza, illuminazione, aerazione, pareti e pavimenti devono avere le caratteristiche dei locali di lavoro.

**Arredi:**

1. I piani di lavoro e l'arredamento dovranno essere costruiti con idonei materiali, lavabili e facilmente disinfettabili.
2. Deve essere previsto un idoneo ripostiglio/armadio per i prodotti/attrezzature da utilizzare nell'attività e per la biancheria pulita e un idoneo contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per quella usata.
3. Devono essere utilizzati idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti contenitori rigidi a chiusura ermetica per il contenimento e la raccolta di quanto, con punta o lama, può procurare ferite.

**Area ripostiglio:**

- 1- Deve essere previsto un locale/ zona ripostiglio per il deposito dei prodotti e le attrezzature per le pulizie.

**Spogliatoio ad uso del personale:**

- 1- Se l'attività è svolta esclusivamente dal titolare dell'esercizio lo spogliatoio può eccezionalmente essere individuato in un'area/zona protetta, inibita al pubblico, attrezzata per riporvi gli indumenti utilizzati. In tutti gli altri casi lo spogliatoio è obbligatorio e da non identificarsi con l'antibagno.
- 2- Per garantire corretti percorsi di lavoro, è opportuno collocare lo spogliatoio in prossimità dell'ingresso del personale e comunque, prima delle postazioni di lavoro. (art.40 DPR. 303/56 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3- Deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:
  - a) superficie in pianta non inferiore a mq 1.50 per addetto per i primi 10 addetti occupati in turno; mq 1.00 per ogni addetto eccedente i primi 10;
  - b) altezza libera interna di almeno ml 2.40;
  - c) di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20; nel caso di ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/h;
  - d) devono essere predisposti armadietti personali per il vestiario chiudibili a chiave.

**Servizio igienico per gli addetti:**

- 1- Sempre previsto, oltre i 10 addetti devono essere previsti servizi igienici distinti per sesso.
- 2- Sono costituiti da wc ed antiwc aventi un'altezza libera interna di almeno ml 2.40.
- 3- Il vano wc deve avere:
  - a) superficie utile in pianta di almeno mq 1.20 con il lato minimo di almeno mt 1.00 e porta di accesso (di superficie liscia facilmente lavabile) apribile verso l'esterno, dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno con indicatore di presenza e nei casi di ventilazione artificiale di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno cm 5.
  - b) Deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno mq 0.40.
  - c) È ammessa la ventilazione artificiale, che deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata, purché l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.

- 4- Il vano antiwc deve essere provvisto di lavello, preferibilmente con rubinetteria a comando non manuale e accessori con prodotti non riutilizzabili, tipo erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere o ad aria. *(punto 2.1, Circ. Reg.13/97).*

**Servizio igienico per il pubblico:**

- 1- E' richiesto per le strutture in cui gli addetti ed i clienti, di cui si ipotizza la presenza (addetti e postazioni di lavoro), supera le 10 unità, negli altri casi si identifica con quello per gli addetti.
- 2- Quando il numero dei clienti di cui si ipotizza la presenza (postazioni di lavoro) supera le 10 unità, i servizi igienici dovranno essere almeno due e divisi per sesso, uno di questi dovrà essere idoneo all'uso da parte di portatori di handicap.
- 3- Le caratteristiche strutturali sono identiche a quelle previste per il servizio per il personale addetto. *(punto 2.1, Circ. Reg.13/97).*

**ALLEGATO N. 1 - ELENCO APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO**

*(Legge 04.01.1990, n. 1)*

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti U.V.A.;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.